



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 7 maggio 2014
(OR. en)**

**9247/14
ADD 1**

**Fascicolo interistituzionale:
2014/0119 (NLE)**

**MAR 81
TRANS 239**

NOTA PUNTO "A"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Consiglio
n. doc. prec.:	9038/14 MAR 78 TRANS 233
n. doc. Comm.:	8463/14 MAR 67 TRANS 193
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Organizzazione marittima internazionale, in occasione della 93 ^a sessione del comitato della sicurezza marittima, con riguardo all'adozione degli emendamenti alle regole SOLAS II-2/1, 2/3, 2/9.7, 2/13.4, 2/18, 2/20-1, 2/29, al capitolo III della Convenzione SOLAS, al codice relativo ai mezzi di salvataggio e al codice relativo al programma di ispezioni estese del 2011 - Adozione

Dichiarazione del Regno Unito da iscrivere nel processo verbale

Il Regno Unito sostiene l'adozione di tutti gli emendamenti contenuti nella decisione, presentati per adozione al comitato della sicurezza marittima dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO). Il Regno Unito accetta tuttavia unicamente l'esistenza di una competenza esterna esclusiva dell'Unione rispetto agli emendamenti proposti che hanno un effetto diretto sulla vigente legislazione interna dell'UE. Il Regno Unito non accetta l'esistenza di una competenza esclusiva dell'Unione ove gli emendamenti non abbiano un effetto diretto sulla vigente legislazione interna dell'UE o non si applichino automaticamente a quest'ultima. Il Regno Unito riconosce pertanto l'articolo 2 della decisione, che prevede che gli Stati membri siano autorizzati ad accettare, nell'interesse dell'Unione, di essere vincolati dagli emendamenti, solo nella misura in cui questi rientrano nell'ambito di competenza esclusiva dell'Unione. Di conseguenza, dall'adozione della decisione non si dovrebbe far discendere il conferimento di competenza esclusiva all'Unione rispetto a futuri emendamenti di strumenti IMO, se detti emendamenti non hanno effetto diretto sul diritto dell'UE.

Dichiarazione dei Paesi Bassi da iscrivere nel processo verbale

Al fine di salvaguardare gli interessi dell'Unione europea, i Paesi Bassi votano a favore della proposta decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Organizzazione marittima internazionale, in occasione della 93^a sessione del comitato della sicurezza marittima, con riguardo all'adozione degli emendamenti alle regole SOLAS II-1/29, II-2/3, 2/9.7, 2/13.4, 2/18, III/20, al codice relativo ai mezzi di salvataggio e al codice relativo al programma di ispezioni estese del 2011.

Sebbene i Paesi Bassi siano favorevoli ad un approccio pragmatico per il dovere di leale cooperazione e per salvaguardare gli interessi dell'Unione europea, nella fattispecie questa votazione non può essere interpretata come una rinuncia alla nostra posizione iniziale nella causa pendente (C-399/12), né crea un precedente per casi analoghi in cui è in gioco la competenza per la rappresentanza esterna.

Va quindi chiarito in modo inequivocabile che gli accordi previsti dalla proposta in questione non pregiudicano la ripartizione delle competenze tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e che questa votazione non può in alcun modo essere interpretata come l'accettazione dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE quale base giuridica appropriata delle decisioni del Consiglio in questione.

Dichiarazione della Repubblica federale di Germania da iscrivere nel processo verbale

Con riguardo alla questione della competenza dell'UE, la Germania ringrazia il Servizio giuridico del Consiglio per il parere formulato, che ha esplicitamente confermato che non vi è competenza esclusiva dell'Unione per le navi da passeggeri e le unità veloci da passeggeri adibite a viaggi internazionali.

Con l'adozione della direttiva 2009/45/CE relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri, l'Unione ha esercitato la propria competenza internamente solo riguardo alle navi da passeggeri e alle unità adibite a viaggi nazionali, indipendentemente dalla loro bandiera. È vero che, nel quadro della direttiva, gli attuali requisiti SOLAS, che di per sé si applicano solo alle navi adibite a viaggi internazionali, sono resi applicabili a un tipo specifico di nave adibita esclusivamente a viaggi nazionali. Tuttavia, questo adeguamento dei requisiti di sicurezza per il traffico nazionale all'evoluzione a livello internazionale nell'interesse della semplificazione e per ragioni tecniche non giustifica una competenza esterna esclusiva dell'Unione per l'intero settore della sicurezza internazionale delle navi da passeggeri disciplinato dalla convenzione SOLAS. A norma del protocollo n. 25 sull'esercizio della competenza concorrente, anche quando l'Unione agisce in un determinato settore, che rientra nella competenza concorrente, il campo di applicazione di questo esercizio di competenza copre unicamente gli elementi disciplinati dall'atto dell'Unione in questione e non copre pertanto l'intero settore.

Una competenza esterna dell'UE per le navi da passeggeri e le unità veloci da passeggeri basata sull'esercizio della competenza concorrente esiste pertanto solo in una parte ben definita di un settore, vale a dire il settore della sicurezza delle navi da passeggeri adibite ai viaggi nazionali e, per quanto riguarda le navi da passeggeri adibite al traffico internazionale, solo nel quadro dell'articolo 14 della direttiva 2009/45/CE.

Un chiarimento al riguardo è fornito dalla limitazione contenuta nell'articolo 2 della proposta di decisione del Consiglio sulla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di Organizzazione marittima internazionale (IMO), in occasione della 93^a sessione del comitato della sicurezza marittima.

Dichiarazione della Repubblica federale di Germania da iscriverne nel processo verbale

La proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Organizzazione marittima internazionale, in occasione della 93^a sessione del comitato della sicurezza marittima, con riguardo all'adozione degli emendamenti alle regole SOLAS II-2/1, 2/3, 2/9.7, 2/13.4, 2/18, 2/20-1, 2/29, al capitolo III della Convenzione SOLAS, al codice relativo ai mezzi di salvataggio e al codice relativo al programma di ispezioni estese del 2011 cita l'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) come base giuridica. Il governo federale nutre perplessità sul ricorso a tale base giuridica per la decisione.

La procedura di cui all'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE non si applica al coordinamento delle posizioni degli Stati membri dell'UE nell'ambito di organizzazioni internazionali di cui sono parte soltanto gli Stati membri ma non l'UE stessa. L'UE stessa non è membro dell'IMO. Solo gli Stati membri dell'UE lo sono. Non essendo l'UE membro dell'IMO non si tratta dunque di decisioni di organismi internazionali con effetti giuridici per l'UE, che è la condizione prevista da detta disposizione.

Il governo federale ricorda che in un caso analogo la Repubblica federale di Germania ha presentato ricorso alla Corte di giustizia dell'Unione europea contro una decisione del Consiglio basata sull'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE (causa C-399/12).

La posizione della Germania nell'ambito dell'IMO corrisponderà nella sostanza alle posizioni definite nelle decisioni del Consiglio, ferme restando tuttavia le perplessità espresse nella presente dichiarazione riguardo alla base giuridica e la posizione adottata dalla Germania nella succitata causa dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

Dichiarazione della Grecia da iscriverne nel processo verbale

La Grecia sostiene il contenuto del testo della decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'UE in occasione della 93^a sessione del comitato della sicurezza marittima (CSM), circa gli emendamenti delle convenzioni internazionali (SOLAS, codice LSA, codici ESP), poiché tale testo è stato elaborato durante i negoziati in sede di Consiglio e pertanto sosterrà le posizioni dell'UE in ambito IMO.

Benché favorevole ad un approccio pragmatico in linea con il dovere di leale cooperazione che le incombe in quanto Stato membro dell'UE, la Grecia mantiene tuttavia la sua riserva sull'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE quale base giuridica appropriata per la decisione del Consiglio in questione intesa a definire la posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea e la conseguente procedura di coordinamento tra gli Stati membri dell'UE in sede di IMO.

La Grecia ribadisce inoltre la sua posizione secondo la quale, a suo avviso, la summenzionata procedura non deve creare un precedente per casi analoghi in cui è stata o sarà messa in discussione la competenza per la rappresentanza esterna degli Stati membri dell'UE in sede di IMO o di altre organizzazioni internazionali.
